



DECRETO DEL DIRETTORE

n. 62

del 28/12/2012

Oggetto: Progetto “Azioni di salute conseguenti agli esiti della ricerca epidemiologica sulle popolazioni dell’intero bacino geotermico toscano” - Proroga contratto di lavoro a tempo determinato in categoria “D” alla Dott.ssa Eleonora Fanti per nuova scadenza del progetto da parte della Regione Toscana.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 167 del 12 ottobre 2011, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell’ARS;

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell’ARS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 29 del 21.01.2008;

Visto il *Disciplinare di contabilità e amministrazione* dell’ARS approvato con decreto Direttore n. 38 del 09/08/2012;

Visto l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che la Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale ha affidato all’Agenzia, con proprio decreto n. 893 del 24/10/2011, il progetto “*Azioni di salute conseguenti agli esiti della ricerca epidemiologica sulle popolazioni dell’intero bacino geotermico toscano*”, che individua specifici compiti e funzioni da svolgere, anche attraverso uno specifico finanziamento;

Considerato che, per lo svolgimento delle attività richieste nell’ambito del sopra citato progetto, si è ritenuto necessario ricorrere all’individuazione di personale esterno specificatamente individuato;

Dato atto che si è provveduto ad assumere a tempo determinato e tempo pieno la Dott.ssa Eleonora Fanti (decreto del Direttore n. 15 del 12/03/2012) nella categoria “D” profilo professionale “*Funzionario di ricerca*” posizione economica D1 del vigente C.C.N.L. Regioni – Autonomie Locali, mediante l’utilizzo della graduatoria degli idonei della selezione pubblica per titoli di cui al decreto direttore n. 18 del 10/06/2010, per il periodo 19 marzo – 31 dicembre 2012;

Considerato che, in relazione al progetto in oggetto, è stata comunicata all’Agenzia la proroga al 31/12/2013, da parte della citata Direzione Generale, confermando il rapporto di collaborazione con l’ARS al fine di completare e consolidare le attività previste dallo stesso;

Ritenuto indispensabile, al fine di garantire la necessaria omogeneità di procedure e continuità nell’espletamento dell’attività oggetto del contratto, prorogare alle stesse condizioni e modi dell’originario fino al 31/12/2013, il contratto a tempo determinato alla Dott.ssa Eleonora Fanti che ha svolto con profitto i compiti affidatogli, dimostrando competenza, affidabilità e puntualità;

Considerato che il ricorso ad altro personale comporterebbe la necessità di familiarizzare con la materia in oggetto con conseguente impiego di tempo e risorse a carico dell'Ente e non assicurerebbe le necessarie garanzie di omogeneità e continuità del lavoro;

Ritenuto inoltre che per i motivi sopra esposti, risulterebbe contrario ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, cui deve informarsi l'attività della Pubblica Amministrazione, la ricerca e il ricorso ad altro personale per lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto;

Vista la l.r. 27.12.2011, n. 66 (*Legge finanziaria per l'anno 2012*), ed in particolare:

- articolo 3, comma 3: "Per l'anno 2012 l'amministrazione regionale può effettuare esclusivamente le assunzioni a tempo determinato cofinanziate dall'Unione Europea, dallo Stato o da soggetti pubblici o privati."
- articolo 3, comma 5: "Fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 2, commi 5 e 5 bis, della L.R. 65/2010, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 trovano applicazione anche nei confronti degli enti dipendenti della Regione ..."

Richiamata la l.r. 29.12.2010, n. 65 (*Legge finanziaria per l'anno 2011*), ed in particolare:

- articolo 1, comma 3: "A decorrere dall'anno 2011, la Regione può avvalersi di personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, relativamente alle tipologie ricomprese nella disposizione di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti già in essere alla data del 1° gennaio 2011."
- articolo 1, comma 4: "Per gli enti dipendenti della Regione e per le aziende sanitarie la misura di contenimento della spesa di cui al comma 3 si intende assolta nell'ambito della riduzione complessiva della spesa di personale di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a) ed all'articolo 12, comma 2, lettera b).";
- articolo 2, comma 5: "Per il triennio 2011 - 2013 l'obiettivo di cui al comma 1, lettera a), è perseguito mediante l'adozione delle seguenti misure, avendo a riferimento la spesa sostenuta nell'esercizio 2010: a) riduzione del 5 per cento della spesa per il personale; [...]";

Richiamata inoltre la l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 (*Legge finanziaria per l'anno 2013*), che all'articolo 18 ha di fatto confermato le disposizioni dell'anno precedente, relativamente alle limitazioni alle assunzioni di personale;

Dato atto che la complessiva spesa occorrente per la proroga del contratto a tempo determinato della Dott.ssa Eleonora Fanti sia imputata nell'ambito del finanziamento previsto per lo svolgimento del progetto "*Geotermia Fase II - Approfondimenti ed attività epidemiologiche a seguito dei risultati dello studio sullo stato di salute della popolazione residente nei comuni geotermici toscani (rif. PRO.64)*";

Dato atto che il costo complessivo correlato al presente atto, è completamente a carico del suddetto progetto assegnato ad ARS dalla Regione Toscana e con *fondi provenienti da soggetti privati*, come rilevato nel Decreto RT n.5134 del 14/11/2011, atto mediante il quale Regione Toscana ha proceduto all'impegno di spesa;

Considerato inoltre che l'assunzione del costo correlato al contratto a tempo determinato di cui al presente provvedimento rispetta le misure di contenimento delle spese del personale, disposte all'articolo 2, comma 5, lett. a), della l.r. 65/2010, come modificate dalla l.r. 66/2011 e confermate dalla l.r. 77/2012 per l'anno 2013;

Ritenuto pertanto che la proroga del contratto di cui al presente atto è conforme alle norme regionali in materia di assunzioni e di contenimento della spesa del personale recate dalle leggi finanziarie per gli anni 2011-2013;

Ribadito come la proroga del contratto a tempo determinato si rende necessaria per consentire lo svolgimento delle attività previste nell'ambito del progetto "*Geotermia Fase II - Approfondimenti ed attività epidemiologiche a seguito dei risultati dello studio sullo stato di salute della popolazione residente nei comuni geotermici toscani*";

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

